

**Deliberazione n. 47/2021/PRSE**

*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati\*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

\* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza del 8 aprile 2021**  
**Comune di Soliera (MO)**  
**Rendiconti 2018 e 2019**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71\_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Soliera (MO)**;

VISTA la nota prot. n. 247 in data 18 gennaio 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune in relazione all'esercizio 2018;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma dell'Organo di revisione con nota del 29 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 37 del 7 aprile 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 8 aprile 2021;

UDITO il relatore, consigliere Tiziano Tessaro;

**FATTO**

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Soliera, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Soliera.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 543.709,63	€ 804.272,61
Equilibrio di parte capitale	€ 62.006,54	€ 120.494,66
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 605.776,17	€ 924.767,27

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, ma per l'anno 2018 si osserva, a previsione, un equilibrio di parte corrente pari a € +292.000 ed un equilibrio in conto capitale pari a - € 292.000,00 e nella relazione dell'Organo di revisione è specificato che si tratta di di entrate di parte corrente destinate a investimenti, costituite dai proventi delle concessioni cimiteriali per € 40.000 e dal trasferimento statale per IMU su immobili inagibili per il terremoto del 2012.

Per gli esercizi 2018 e 2019, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. Per entrambi

gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2018 il Comune ha applicato avanzo per complessivi € 3.220.533,61 e nel 2019 ha applicato avanzo per € 328.634,44.

### **RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 4.864.009,88	€ 4.391.384,02
Residui attivi	€ 4.042.326,71	€ 6.336.711,93
Residui passivi	€ 3.518.064,13	€ 3.773.883,21
FPV per spese correnti	€ 121.651,00	€ 118.054,00
FPV per spese in conto capitale	€ 3.161.082,78	€ 4.064.689,59
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 2.105.538,68</b>	<b>€ 2.771.469,15</b>
Totale accantonamenti	€ 1.255.227,88	€ 1.485.728,46
di cui: FCDE	€ 1.170.000,00	€ 1.220.000,00
Totale parte vincolata	€ 373.666,58	€ 526.426,26
Totale parte destinata agli investimenti	€ 263.680,79	€ 287.933,77
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>€ 212.963,43</b>	<b>€ 471.380,66</b>

Si osserva che l'ente ha costituito i vari fondi nel risultato d'amministrazione:

- il FCDE è stato calcolato con il criterio ordinario e l'Organo di revisione precisa che in entrambi gli esercizi ha accantonato una somma più elevata;
- il Comune accantona per passività potenziali per tributi e per spese di personale sia nel 2018 che nel 2019;
- per il fondo perdite partecipate l'ente dichiara invece che "non ricorre la fattispecie" sia nel 2018 che nel 2019.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)

Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 977.994,73	€ 589.004,00	60,23%	€ 1.887.424,26	€ 611.431,92	32,40%
Tit.1 competenza	€ 8.128.700,80	€ 7.200.872,74	88,59%	€ 7.894.881,06	€ 7.355.474,97	93,17%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 533.059,92	€ 340.038,22	63,79%	€ 743.957,82	€ 732.734,07	98,49%
Tit.3 competenza	€ 2.762.230,54	€ 2.170.526,21	78,58%	€ 3.244.475,38	€ 2.521.859,76	77,73%

Dalle relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 e 2019 si legge che dal 2009, con il passaggio all'ASP delle Terre d'Argine dei servizi di assistenza domiciliare e di trasporto speciale ed i successivi trasferimenti di servizi scolastici, ecc. all'Unione delle Terre d'Argine, l'Ente non eroga più servizi a domanda individuale.

La Farmacia Comunale, la cui gestione è stata affidata alle "Farmacie Riunite di Reggio Emilia", ha chiuso la gestione del 2018 con un utile d'esercizio di € 162.039,60 e la gestione 2019 con utile di € 155.411,25.

Il Comune di Soliera non gestisce direttamente i servizi produttivi (gas metano, servizio idrico integrato) in quanto questi servizi sono stati conferiti ad AIMAG S.p.A. e, pertanto, nel bilancio non risultano costi e ricavi relativi a questi servizi, mentre è stato previsto ed accertato il provento relativo al canone per l'utilizzo delle reti del gas da parte della predetta Società.

Si prende atto che a partire dal 2008 e fino al primo quadrimestre 2019 i canoni relativi alle reti del servizio idrico integrato (fognatura, depurazione ed acquedotto) sono incassati da Progetto Soliera S.r.l., proprietaria degli impianti e delle reti idriche; dal 2019 è stata dismessa la società e sono state retrocesse le reti al Comune.

Si rileva, inoltre, che nel bilancio 2018 sono stati accertati i dividendi relativi all'anno 2017, distribuiti dalla Società partecipata AIMAG S.p.A. per un importo di € 291.688,27 interamente incassati e nel 2019 sono stati accertati i dividendi relativi all'anno 2018, per € 378.439,77 interamente incassati.

Dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 si legge che durante l'esercizio, l'ufficio tributi facente capo all'Unione Terre d'Argine ha provveduto a notificare avvisi di accertamento IMU e TASI per complessivi € 448.575,09 e le somme incassate in competenza ammontano ad € 290.308,27. Nel corso del 2019 sono stati trasferiti all'Ente € 159.668,98 come riversamento dall'agenzia delle entrate per l'attività di compartecipazione alla lotta all'evasione tributaria.

## SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 4.864.009,88	€ 4.391.384,02
Anticipazione di tesoreria	---	---
Cassa vincolata	---	---
Tempestività dei pagamenti	-8,10 giorni	-21,60 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti. Dai questionari la cassa vincolata risulta a zero al 31 dicembre di entrambi gli esercizi trattati, movimentata nel corso del 2018 e non movimentata nel 2019, ma in nota al questionario sul rendiconto 2019 l'Organo di revisione comunica che la cassa vincolata al 31 dicembre 2019 ammonta ad € 23.857,41 e pertanto l'importo risultante dalle scritture contabili dell'ente (pari a zero) non corrisponde con quello risultante dal conto del tesoriere e l'Organo di revisione dichiara che *"sarà cura dell'ente procedere all'allineamento"*.

## INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 3.103.198	€ 4.974.943

Nella relazione dell'Organo di revisione relativa al rendiconto 2018 è precisato che il Comune ha estinto un mutuo ed un prestito obbligazionario per € 789.891,59 e dal rendiconto 2019 risulta invece un nuovo prestito per € 820.000.

Nel 2018 il Comune dichiara di avere in essere garanzie a favore di propri organismi partecipati e in nota al questionario precisa che nel 2005 l'Ente ha concesso due fidejussioni per altrettanti mutui contratti da una propria società partecipata Progetto Soliera in liquidazione e l'ammontare originario era pari al valore dei due mutui contratti dalla società per € 1.980.000 ed € 2.850.000.

Nel 2019 il Comune non ha più in essere garanzie a favore di propri organismi partecipati e in nota al questionario ha precisato che è stata dismessa Progetto Soliera srl in liquidazione con deliberazione n. 15 del 30 marzo 2019 del Consiglio comunale, così come previsto dalla revisione delle partecipate; l'ente ha

previsto la dismissione della società con retrocessione dei beni mobili e immobili e del debito residuo dei due mutui al Comune.

L'ente dichiara inoltre di non avere strumenti di finanza derivata.

**2.1.** Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019 risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;

- i rendiconti 2018 e 2019 sono stati approvati nei termini di legge;

- la trasmissione degli schemi di bilancio approvati dal Consiglio comunale risultano trasmessi a BDAP nei termini di legge, ma a rendiconto 2019 alcuni dati della tabella degli equilibri di bilancio su BDAP non corrispondono con quelli riportati nella tabella allegata alla deliberazione di Consiglio comunale presente sul sito istituzionale del Comune;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019, ma l'allegato al rendiconto 2018 "composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato" riporta un dato iniziale pari a € 2.740.932,76 diverso da quanto riportato nel conto del bilancio pari a € 3.320.340,76; inoltre le spese impegnate a rendiconto 2019, coperte dal FPV, risultano imputate interamente ad un solo esercizio;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;

- a rendiconto 2018 e 2019 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;

- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;

- dalle relazioni dell'Organo di revisione emerge che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;

- dal questionario sul rendiconto 2018 e 2019 l'ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;

- nei questionari l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione nell'esercizio 2019, ma non nell'esercizio 2018, precisando in nota al relativo questionario che tutti gli organismi partecipati hanno fornito i prospetti, ma alcuni non hanno fornito l'asseverazione degli organi di revisione. Nelle due annualità considerate l'ente dichiara che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

**2.2.** Si rammenta infine che il Comune di Soliera (MO) era stato destinatario di pronuncia inerente al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (deliberazione n. 23/2013/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato criticità per la mancata costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

**2.3.** In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 2334 dell'11 febbraio 2021, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti relativi all'esercizio 2018:

- monitoraggio del fondo rischi al fine di valutare la persistente adeguatezza delle risorse accantonate;
- assenza di società partecipate comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con un risultato d'esercizio negativo;
- fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018 rappresentato nell'allegato al rendiconto differente rispetto al dato riportato a rendiconto 2017 e in entrata nel rendiconto 2018;
- chiarimenti sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione, l'ASP e gli organismi partecipati.

**2.4.** In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. n. 960 del 29 gennaio 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all'annualità 2018.

**2.4.1.** In merito al monitoraggio del fondo rischi il Comune ha risposto di aver effettuato un esame costante del fondo, al fine di valutare la persistente adeguatezza delle risorse accantonate per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio derivanti dagli esiti dei giudizi. L'ente ha precisato



che il responsabile territoriale del settore finanziario invia periodicamente una comunicazione ai responsabili di settore, affinché vengano comunicate le passività potenziali derivanti dai contenziosi in essere; in particolare si chiede se esistono posizioni aperte, di effettuare autonomamente o chiedere ai rappresentanti legali le valutazioni e la stima di calcolo del rischio di soccombenza, di indicare eventuali ulteriori spese per attività di rappresentanza legale che eccedano le risorse già impegnate per ogni singola causa.

Dalle risposte dei responsabili di settore è emerso che nel 2018 soltanto il servizio tributi avesse contenziosi pendenti e le valutazioni fatte hanno comportato la determinazione di un fondo rischi pari ad € 64.303,97 e sono stati accantonati fondi, in via prudenziale, sia per passività probabili, possibili che derivanti da eventi remoti e l'accantonamento è stato fatto indipendentemente dall'importo del credito.

**2.4.2.** In merito al fondo perdite partecipate il Comune ha risposto che tutte le società partecipate comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione di Progetto Soliera srl in liquidazione, hanno presentato un risultato d'esercizio non negativo. Per la suddetta società, l'ente ha precisato di non aver effettuato alcun accantonamento in considerazione del fatto che sarebbe stata dismessa nel corso dell'esercizio 2019.

**2.4.3.** In merito al fondo pluriennale vincolato l'ente ha precisato che al 1° gennaio 2018 era pari ad € 3.320.340,76, così come rappresentato nel rendiconto 2017 e 2018 ed ha chiarito che, per errore materiale legato ad un malfunzionamento del software di contabilità, l'allegato b) al rendiconto 2018 presenta un'incoerenza e non lo rappresenta correttamente.

**2.4.4.** In merito alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione e l'ASP l'ente ha comunicato che l'Unione Terre d'Argine non viene considerata fra gli organismi partecipati dal Comune di Soliera e pertanto non è stata predisposta la riconciliazione al 31 dicembre 2018 dei debiti e crediti reciproci. Il Comune ha precisato che il servizio finanziario dell'Unione Terre d'Argine e dei quattro comuni aderenti è un servizio trasferito all'Unione medesima, pertanto gestito da uno stesso settore, da un unico dirigente e viene fatto un controllo periodico e costante dei cinque bilanci e dei loro rapporti reciproci.

Per quanto riguarda l'Asp delle Terre d'Argine, nel 2018 il Comune di Soliera non deteneva partecipazioni nella stessa in quanto i Comuni di Carpi, Novi di Modena, Soliera e Campogalliano hanno deliberato nel corso del 2017 di trasferire all'Unione delle Terre d'Argine le quote di partecipazione detenute nell'ASP (per Comune di Soliera si veda la Delibera C.C. n. 21 del 28 marzo 2017) e con l'approvazione della delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1352 del 19 settembre 2017 l'Unione delle Terre d'Argine è il socio unico dell'ASP.

In relazione ai rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati il Comune di Soliera ha trasmesso il prospetto dimostrativo di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 approvato in sede di rendiconto 2018, e le comunicazioni inviate da ogni società, che confermano la mancata asseverazione da parte di alcuni organi di revisione delle società; l'ente non ha illustrato le azioni poste in essere per l'ottenimento delle asseverazioni mancanti nel 2018, come chiesto dalla Sezione in sede istruttoria, anche se nel questionario sul rendiconto 2019 dichiara la doppia asseverazione.

**2.5.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare in relazione all'esercizio 2018 e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Soliera (MO) all'esame del Collegio.

## **DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in

particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti

della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione

costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione

ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

**2.** La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

**3.** All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Soliera, selezionato in base

al criterio n. 6, si rilevano i seguenti profili di criticità.

### **3.1. Errata rappresentazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) nell'allegato di rendiconto**

**3.1.1.** L'errata rappresentazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) al 1° gennaio 2018 nel relativo allegato alla delibera di approvazione del rendiconto 2018, motivato da un malfunzionamento del software, costituisce elemento di criticità.

**3.1.2.** La Sezione osserva al riguardo che il revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l'attendibilità e congruenza di tutti i dati contabili rappresentati a rendiconto.

Più in generale, la Sezione sottolinea l'importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia contabile degli enti locali, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

**3.1.3.** In proposito, la Sezione, sottolinea che il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile e per la redazione del cronoprogramma è necessaria un'attenta regolamentazione dell'attività amministrativa dell'Ente.

Va inoltre ricordato che lo scopo del fondo pluriennale vincolato - come risultante dal d.lgs. n. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale e pertanto il vincolo pluriennale è rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2017, punto 9 del *Considerato diritto*). Come è noto, il Fondo Pluriennale Vincolato "serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra



l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego" (Corte costituzionale, sent. n. 6/2017). La logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, è quella infatti di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l'erogazione delle spese. Esso è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011) (Corte cost., sent. n. 6/2017).

### **3.2. Conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati - doppia asseverazione da parte degli organi di revisione**

**3.2.1.** In relazione ai rapporti creditor e debitori con i propri organismi partecipati e all'asseverazione da parte degli organi di revisione delle società; l'ente non ha illustrato le azioni poste in essere per l'ottenimento delle asseverazioni mancanti nel 2018, come chiesto dalla Sezione in sede istruttoria, anche se nel questionario sul rendiconto 2019 dichiara la doppia asseverazione.

**3.2.2.** La Sezione rammenta, preliminarmente, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale» (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sentt. n. 101 del 2018 e n. 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio complessivo «deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato» (Corte cost., sent. n. 6/2019).

In questo quadro, diviene indispensabile che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n.252/2015).

**3.2.3.** La Sezione evidenzia che l'adempimento normativo in questione, di cui all'art. 11 comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e

l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria pertanto al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione".

**3.2.4.** L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l'altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Si invitano pertanto l'Ente e l'Organo di revisione ad assicurare sempre il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell'asseverazione degli organi di controllo delle società. Né è fuor di luogo sottolineare che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all'organo di revisione, secondo la norma dell'art. 147-*quinquies* comma 3, "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

### **3.3. Errata rappresentazione della cassa vincolata**

**3.3.1.** La precisazione riportata in una nota al questionario sul rendiconto 2019 in cui l'Organo di revisione comunica che la cassa vincolata al 31 dicembre 2019 del Comune ammonta ad € 23.857,41 e pertanto l'importo risultante dalle scritture contabili dell'ente (pari a zero) non corrisponde con quello risultante dal conto del tesoriere e la dichiarazione dell'Organo di revisione che "*sarà cura dell'ente procedere all'allineamento*" palesa un'accertata mancata

rappresentazione dei vincoli di cassa che è da considerarsi grave irregolarità contabile.

**3.3.2.** La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le "entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL" restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le "entrate con vincolo di destinazione generica".

In termini generali, la Sezione rammenta e sottolinea l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

**3.3.3.** Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto, come in precedenza richiamato, di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

**3.3.4.** Alla luce della disamina della pluralità dei fattori di criticità per gli equilibri di bilancio più sopra evidenziati, la Sezione rileva, conclusivamente, che il revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l'attendibilità e congruenza dei dati del Comune. Si ricorda, che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che il postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011 stabilisce che "(...) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile".

### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Soliera:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Soliera.

Così deliberato nella camera di consiglio del 8 aprile 2021.

Il presidente  
Marco Pieroni  
(*firmato digitalmente*)

Il relatore  
Tiziano Tessaro  
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria nella data di apposizione  
della firma del Funzionario preposto

Il Funzionario preposto  
Roberto Iovinelli  
(*firmato digitalmente*)